

CONTROLLO

La responsabilità civile solidale del revisore legale

di **Emanuel Monzeglio**



Il tema della responsabilità del revisore riveste particolare **importanza** nell'ambito di un incarico di revisione legale. Infatti, **ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 39/2010](#)**, i revisori legale e le società di revisione rispondono in **solido tra di loro e con gli amministratori** nei confronti della società che gli ha conferito l'incarico, dei soci e dei terzi per i **danni** derivanti **dall'inadempimento ai loro doveri**.

Sotto questo aspetto è importante sottolineare come la responsabilità solidale del revisore **discenda** dal mero accertamento della responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di *mala gestio*.

Focalizziamo, quindi, la nostra attenzione sulla **responsabilità civile del revisore**, ovvero quel tipo di responsabilità che sorge nel momento in cui **si configura** - a carico del soggetto autore della violazione - **l'obbligo di risarcire il danno cagionato** ([articolo 2407 cod. civ.](#)), quale conseguenza della **negligenza, del dolo o della colpa** nello svolgimento del proprio incarico.

Ne consegue che, la responsabilità civile è **strettamente correlata al comportamento doloso o colposo**, tale per cui le **inadempienze o gli errori** posti in essere da parte del revisore legale **siano tali** da esercitare un **significativo riflesso sul giudizio espresso**, arrecando così un **danno** sia alla **società** sottoposta a revisione sia agli **utilizzatori del bilancio** stesso.

Tale responsabilità, a sua volta, può essere articolata in due sottocategorie: **responsabilità contrattuale**, discende direttamente dal contratto stipulato tra il revisore e la società, e **responsabilità extracontrattuale**, quando non sussiste alcun tipo di contratto (es. terzi utilizzatori del bilancio).

La **conditio sine qua non** per poter ritenere responsabile il revisore è che sia **dimostrato**, o comunque dimostrabile, il nesso **causa-effetto** tra **l'operato del professionista incaricato e la manifestazione di un danno**.

Invero, come dimostra l'[articolo 15 D.Lgs. 39/2010](#), la caratteristica fondamentale circa la responsabilità del revisore è proprio quella **dell'esistenza di inadempimento nell'esecuzione del proprio incarico**. Per inadempimento si intende la **mancata o la errata applicazione dei principi di revisione** come causa principale della **non correttezza del giudizio espresso**.

I soggetti che vogliono far valere una responsabilità nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale devono quindi provare **l'inadempimento** degli obblighi propri del revisore legale, la **violazione dei principi di revisione**, l'esistenza del **danno** e del **nesso causa-effetto** tra quest'ultimo e il presunto comportamento illecito del professionista incaricato. L'azione di responsabilità dovrà, peraltro, essere fatta valere entro i **cinque anni dalla data della relazione di revisione**.

A tal proposito, possiamo citare la **sentenza n. 7093/2021 del Tribunale di Milano** che ha **escluso** la sussistenza della responsabilità di una società di revisione in solido con gli amministratori dal momento che, il pregiudizio economico subito dal soggetto terzo **è stato imputato esclusivamente a un atto di "cattiva gestione"** da parte degli amministratori, essendo emersa, altresì, una **"palese mancanza del nesso di causalità"** fra il pregiudizio economico subito e gli addebiti di responsabilità mossi alla società di revisione.

Nel caso di specie, l'attore aveva **proposto l'azione di responsabilità nei confronti della società di revisione** - in particolare nei soggetti incaricati della revisione legale della società - per ottenere il **risarcimento del danno da loro causato**, in qualità di responsabili solidali con gli amministratori, ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 39/2010](#).

Infatti, ad avviso del ricorrente, la società di revisione avrebbe **emesso relazioni senza rilievi** relativamente a bilanci **"illegittimamente formati"**, certificando **dati "totalmente inattendibili"** oltre che **informazioni errate, incomplete o decettive**, essendo a **conoscenza** della "folle gestione" degli amministratori e della "dolosa inerzia" dei sindaci.

Secondo la parte convenuta, ovvero la società di revisione, la domanda dell'attore era **inammissibile** in quanto non è mai stata fornita qualsiasi **"allegazione in ordine all'enunciazione delle condotte illecite"** attribuitagli.

Tanto è vero che, trattandosi di responsabilità "aquiliana", **l'attore ha l'onere** di allegare e provare il comportamento illecito della società di revisione, in particolare **l'omissione del comportamento** dovuto alla violazione dei propri obblighi ed il **nesso causale con il danno** lamentato, che viceversa non si sarebbe arrecato.

Il tutto è giustificato dal fatto che l'[articolo 15 D.Lgs. 39/2010](#) **non prevede una responsabilità oggettiva** del revisore legale per i fatti illeciti degli amministratori o dei sindaci, ma **solamente una responsabilità concorrente** derivante dalla violazione di un suo preciso dovere.

Dello stesso avviso - della parte convenuta - i giudici di legittimità che **hanno ritenuto** la domanda risarcitoria proposta dall'attore **"priva di fondamento"** per la palese **"mancanza di ogni**

nesso di causalità". Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza e della dottrina prevalente, la responsabilità in questione - anche se solidale con quella degli amministratori - è una **responsabilità civile** "*per fatto proprio dei revisori, colposo o doloso*" commesso nell'esercizio delle proprie attività.

Ne consegue che, affinché il danno lamentato dal terzo o dal socio **sia imputabile al revisore legale** è condizione **indispensabile** la prova del "**nesso eziologico**" tra la violazione dei propri doveri e il danno economico subito.